



# Coni

## Evoluzione Normativa e Legislazione

Prot. n. 00107/dlp

Roma, 3 giugno 2004

- *Alle Federazioni sportive nazionali*
- *Alle Discipline sportive associate*
- *Agli Enti di promozione sportiva*
- *Ai Comitati Regionali del CONI*
- *Ai Comitati Provinciali del CONI*

Via e-mail

**Oggetto:** Società e associazioni sportive dilettantistiche. Requisiti statuari. Modifiche articolo 90 legge 27 dicembre 2002, n. 289. (Decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128). Applicazione dei benefici fiscali alle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi (Decreto legge 28 maggio 2004, n. 136)

-----

Nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2004 e n. 136 del 28 maggio 2004 sono stati pubblicati due provvedimenti legislativi, indicati in oggetto, nei quali sono contenute importanti disposizioni riguardanti le società e associazioni sportive dilettantistiche, volte all'attuazione delle norme fiscali contenute nell'articolo 90 della legge 289/2002, ed il ruolo del CONI quale unico soggetto certificatore dell'effettiva attività sportiva dalle stesse svolta.

1. Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 convertito nella legge 21 maggio 2004, n. 128 recante "Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'impegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo".

All'articolo 4 sono contenute le seguenti modifiche e integrazioni apportate all'articolo 90 della legge 289/2002 (vedi testo a fronte allegato):

- (*comma 6 bis*): oltre alla possibilità di costituirsi in società di capitali (S.r.l. e S.p.A.) si prevede anche la possibile costituzione delle società sportive nella forma della società cooperativa, secondo le norme del codice civile;
- (*comma 6 ter*): tale comma modifica profondamente il comma 18 dell'articolo 90 della legge 289/2002, soprattutto eliminando il riferimento ad un emanando regolamento per la fissazione dei requisiti degli atti costitutivi e degli statuti delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Detti requisiti vengono ora fissati direttamente da detto comma 6 ter e pertanto le agevolazioni fiscali contenute nell'articolo 90 possono avere immediata attuazione, se le società e le associazioni sono in possesso dei requisiti stessi. Premesso che la costituzione deve avvenire per atto scritto, nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale della società o associazione sportiva, nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) *la denominazione;*
- b) *l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;*
- c) *l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;*
- d) *l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;*
- e) *le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività della cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;*
- f) *l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;*
- g) *le modalità di scioglimento dell'associazione;*
- h) *l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.*

Come evidenziato nel testo a fronte (allegato), rispetto al precedente comma 18 non figura più il requisito "dell'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi". Peraltro, poiché tale requisito è essenziale per il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI – riconoscimento che costituisce il presupposto per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 90 – tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI sono comunque tenute ad inserirlo nei rispettivi statuti.

Le società e associazioni sportive che, alla data di entrata in vigore della legge (23 maggio 2004), non abbiano previsto nei loro statuti i requisiti sopraindicati, dovranno provvedervi attraverso un'assemblea straordinaria per le relative modifiche statutarie, nonché per le eventuali integrazioni alla denominazione sociale (nella quale deve comunque essere indicata la finalità sportiva e la dizione "dilettantistica"). Gli enti che invece siano già in possesso dei requisiti richiesti "possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci" (comma 18 ter).

E' stato inoltre inserito un nuovo comma (18-bis) che, a parziale modifica di quanto precedentemente previsto, stabilisce il divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o Disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

- (*comma 6-quater*): tale comma dispone l'abrogazione dei commi 20, 21 e 22 dell'articolo 90, relativo alla istituzione, presso il CONI, del registro delle società sportive e associazioni sportive dilettantistiche e all'obbligo per le stesse di dimostrare l'iscrizione nel registro medesimo per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura.
2. Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 recante "Misure urgenti per garantire la fruibilità di taluni settori della pubblica amministrazione".

L'articolo 7 del decreto-legge, emanato quasi contestualmente all'entrata in vigore della legge di cui al punto 1), intende rettificare o comunque meglio chiarire la portata delle disposizioni modificative dell'articolo 90 della legge 289/2002 dalla stessa recate.

A tale riguardo il comma 1 prevede che:

*"In relazione alla necessità di confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni."*

Conseguentemente il comma 2 del medesimo articolo 7 ha disposto che *"Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi."*

Da ciò deriva che, pur essendo stata abrogata la disposizione che prevedeva l'istituzione, presso il CONI, del registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, il CONI dovrà comunque compilare un elenco delle società e delle associazioni dilettantistiche dallo stesso riconosciute ai fini sportivi, e trasmetterlo annualmente all'Agenzia delle entrate, ai fini della verifica della legittima fruizione dei benefici fiscali previsti in favore delle stesse.

Il decreto-legge dovrà essere convertito in legge entro il 27 luglio 2004.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Raffaele Pagnozzi)



<p align="center"><b>Articolo 90 legge 289/2002 (estratto)</b></p>	<p align="center"><b>Decreto-legge 22 marzo 2004, N. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128 – Articolo 4 (estratto)</b></p>
<p>17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:</p> <p>a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;</p> <p>b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361;</p> <p>c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.</p> <p>18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:</p> <p>a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) assenza di fini di lucro;</li> <li>2) rispetto del principio di democrazia interna;</li> <li>3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per lavoro, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;</li> <li>4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;</li> <li>5) gratuità degli incarichi degli amministratori;</li> <li>6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;</li> <li>7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affidarsi;</li> <li>b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;</li> <li>c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.</li> </ol>	<p>6-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai seguenti:</p> <p>18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:</p> <p><i>a)</i> la denominazione;</p> <p><i>b)</i> l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;</p> <p><i>c)</i> l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;</p> <p><i>d)</i> l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;</p> <p><i>e)</i> le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;</p> <p><i>f)</i> l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;</p> <p><i>g)</i> le modalità di scioglimento dell'associazione;</p> <p><i>h)</i> l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.</p> <p>18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.</p> <p>18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci.</p>

<p align="center"><b>Articolo 90 legge 289/2002 (estratto)</b></p>	<p align="center"><b>Decreto-legge 22 marzo 2004. N. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128 – Articolo 4 (estratto)</b></p>
<p>19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.</p> <p>20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:</p> <p>a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;</p> <p>b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;</p> <p>c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.</p> <p>21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della <i>legge 31 gennaio 1992, n. 138</i>.</p> <p>22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.</p>	<p>6-<i>quater</i>. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono <b>abrogati</b>.</p>